

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da:

■ con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 1 MODENA presso il difensore avv.

e

B.G., con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA, 1 MODENA presso il difensore avv.

■

ATTORE/I

contro

■, e per essa, ■, in forza di procura rilasciata da ■
con il patrocinio del difensore, elettivamente domiciliato in ■

CONVENUTO/I

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO INERENTE CREDITI BANCARI CEDUTI IN BLOCCO EX ART. 58 T.U.B. E QUESTIONI CONNESSE IN TEMA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DEL CESSIONARIO, VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE FIDEIUSSORIE E DECADENZA DALLA GARANZIA.

CONCLUSIONI

Parte Opponente:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

In via preliminare: sospendere l'esecutività ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto del 29.7.2025, emesso dal Tribunale di Modena e notificato il 9.9.2025, posto che ■ sono prive di legittimazione attiva ovvero titolarità ed il supposto credito per cui si procede è inesistente e comunque non è certo liquido ed esigibile.

In subordine rispetto al punto 1, sospendere l'esecutività del decreto opposto nei confronti della signora ■, accertata e dichiarata la sua qualità di consumatore, e stante la nullità delle clausole 2, 6, 8 per violazione della legge 287/1990, ed in particolare la 6, risultando ■ decadute ex art. 1957 c.c. per il mancato rispetto del termine di 6 mesi ex art. 1957 c.c.

2. accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva di ■
■ e revocare il decreto ingiuntivo opposto del 29.7.2025, emesso dal Tribunale di Modena, per tutti i motivi in atti

Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto del 29.7.2025, emesso dal Tribunale di Modena dichiarandolo per i motivi in atti, illegittimo ed inefficace, accertando e dando atto che il preteso credito della convenuta non è provato e non sussiste.

In ogni caso, anche in via riconvenzionale: dichiarare che nulla debbono gli opposenti a ■
■ per le ragioni in atto;

in subordine rispetto ai punti 3 e 4: dichiarare che nulla deve la signora [REDACTED] a [REDACTED], risultando [REDACTED] decadute ex art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria.

In ogni caso: condannare parte opposta alla refusione delle spese e compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Parte opposta:

"Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Modena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: • rigettare, per le causali di cui in narrativa, l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] con tutte le conseguenze di legge; • confermare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Modena per l'intero importo ingiunto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

NEL MERITO: • rigettare tutte le domande ex adverso proposte – siano esse preliminari, pregiudiziali, di merito e riconvenzionali e di merito – in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermare integralmente il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Modena • condannare al pagamento di € 397.098,16 quanto a [REDACTED] nonché nei limiti della garanzia prestata quanto a [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] oltre agli interessi, competenze liquidate nel procedimento monitorio, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o provata all'esito del procedimento

IN OGNI CASO • rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dagli attori oppONENTI nei confronti di [REDACTED], o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducete, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio che del procedimento monitorio."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo del 29 luglio 2025, emesso in favore di [REDACTED] — società veicolo di cartolarizzazione per la quale agiva [REDACTED] quale mandataria — il Tribunale di Modena ingiungeva a [REDACTED] e ad [REDACTED] il pagamento in solido della somma di € 397.098,16, quanto al [REDACTED], e nei limiti della garanzia fideiussoria prestata quanto all'[REDACTED], oltre interessi e spese.

Il credito azionato, dell'importo complessivo di € 397.098,16, ceduto alla convenuta opposta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, traeva origine da quattro rapporti bancari intrattenuti dalla ditta individuale [REDACTED] di [REDACTED] con [REDACTED]: tre finanziamenti chirografari (rispettivamente di € 100.000,00 del 2011, € 217.093,00 del 2012 ed € 65.000,00 del 2013 e un'apertura di conto corrente anticipo fatture del 2015).

Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2025, [REDACTED] proponevano opposizione, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione deducevano: il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla cessionaria; l'intervenuta transazione con [REDACTED] dell'11 dicembre 2019, mai risolta, che aveva estinto i crediti originari; l'estinzione di parte dei finanziamenti per escussione della garanzia MCC; la nullità delle clausole fideiussorie per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.; il difetto di prova del *quantum debeatur*.

Si costituiva [REDACTED] con comparsa depositata il 17 marzo 2026, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto integrale, con conferma del decreto ingiuntivo.

Il giudice istruttore differiva l'udienza di trattazione al 23 giugno 2026.

Le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c.: gli oppositori articolavano istanze istruttorie (prova testimoniale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., CTU contabile); l'opposta resisteva alle richieste avversarie e insisteva per il rigetto.

All'udienza del 23 giugno 2026, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti vi provvedevano, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, e il giudice tratteneva quindi la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento, potendo la controversia essere definita sulla base della ragione più liquida.

1. Dagli atti di causa emerge che in data 11 dicembre 2019 [REDACTED] e gli odierni opposenti stipularono un accordo transattivo «a saldo e stralcio» volto a definire la complessiva esposizione debitoria, che prevedeva il pagamento della somma onnicomprensiva di € 355.000,00, di cui € 100.000,00 versati contestualmente e il saldo di € 255.000,00 da corrispondersi entro il 31 dicembre 2020.

Nell'accordo è inserita una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. del seguente tenore: «in ipotesi di mancato o ritardato integrale pagamento dell'importo di euro 355.000,00 [...] [REDACTED] potrà ritenere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'accordo conseguente l'accettazione della presente proposta e agire per il recupero dell'intero credito e accessori nelle sedi ritenute opportune, trattenendo quanto incassato a titolo di acconto».

2. La convenuta opposta non ha provato in alcun modo l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento da parte della cedente. Trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1456 c.c. la risoluzione non opera automaticamente ma richiede una dichiarazione con cui la parte interessata comunichi all'altra l'intenzione di avvalersene. Tale dichiarazione, di natura recettizia, non risulta essere mai stata inviata da [REDACTED] agli opposenti

Sul punto non può dubitarsi che l'unico soggetto legittimato a far valere la risoluzione fosse [REDACTED], ciò anche ove la cessione del credito si ritenesse debitamente provata.

Occorre infatti ribadire la distinzione tra cessione del contratto e cessione del credito. Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto: è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto — garanzie reali e personali, accessori, azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono invece trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17727/2018).

La Suprema Corte, peraltro, ha da ultimo condivisibilmente censurato l'indirizzo giurisprudenziale che finisce per annullare la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo alla disciplina della cartolarizzazione prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie di cui all'art. 1411 c.c.» (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 21843/2019), ulteriormente chiarendo che nessuna deroga ai principi generali si può evincere dalla disciplina speciale, atteso che l'art. 4, comma 2, della L. n. 130/1999 espressamente prevede che «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)» (Cass. Civ., sent. n. 13735/2022).

Né può mutare la natura di cessione del solo credito — e non del contratto — la circostanza che nella Gazzetta Ufficiale sia detto che unitamente ai crediti sono stati trasferiti i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi).

Ai sensi dell'art. 1263 c.c. non possono cedersi a proprio piacimento le azioni contrattuali; ed a ben leggere l'inciso, il riferimento è sempre e solo ai crediti ceduti, in conformità alla normativa sulla cartolarizzazione. Peraltro, anche ove il negozio di cessione andasse interpretato come traslativo dell'intero rapporto e delle relative posizioni sostanziali, esso non sarebbe opponibile al contraente ceduto, mancando il suo consenso.

3. L'aver fatto valere la clausola risolutiva espressa annessa a quello che va qualificato senz'altro come contratto di transazione — stanti le reciproche concessioni a fronte del maggior credito originario — significa aver esercitato un'azione contrattuale che era di sola spettanza del contraente originario. Della dichiarazione resa dal cessionario va pertanto dichiarata l'inefficacia per difetto di legittimazione attiva sostanziale, dovendosi confermare l'operatività della transazione.

In definitiva, il potere di dichiarare la risoluzione della transazione per inadempimento spettava unicamente a [REDACTED], quale parte originaria dell'accordo. Spring, in qualità di mera cessionaria del credito, non era titolare di tale potere. La comunicazione del 5 febbraio 2021 è, di conseguenza, inefficace e inidonea a produrre l'effetto risolutivo.

4. L'accordo transattivo è tuttora efficace, non risultando che [REDACTED] ne abbia richiesto la risoluzione, né potendo dubitarsi che l'unico soggetto legittimato a chiederla fosse solo e soltanto [REDACTED] — essendo stato ceduto il solo credito e non il contratto.

Ciò che eventualmente il cessionario può richiedere è il versamento del residuo credito previsto dalla transazione, non certo la reviviscenza del rapporto originario.

5. L'accoglimento dell'opposizione per la ragione dirimente sopra esposta comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dagli opposenti, relative all'insufficiente prova della cessione dello specifico credito e alla nullità delle clausole fideiussorie.

In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta.

Ai fini della liquidazione, avuto riguardo al valore della causa e all'attività processuale in concreto espletata, si applicano i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. (D.M. 147/2022), stante la natura documentale della causa, la semplicità delle questioni trattate e la sua definizione senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo del 29.7.2025, ogni diversa istanza disattesa:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

- condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposenti, liquidate in € [REDACTED] per anticipazioni, € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.

Modena, 21 luglio 2026

Il Giudice

Alessandro Bagnoli